



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Cagliari

via Zanardelli, 1 - 09020 Pimentel

Tel. 07098004103 – Fax 0709800340 – C.F. 00532150927

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "MASTER AND BACK" - PERCORSI DI RIENTRO 2010-2011 DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA DURATA DI 12 MESI.

CONVENZIONE

per il conferimento di incarico professionale fiduciario di natura intellettuale per attività di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del programma "Master and Back" – percorsi di rientro 2010 – 2011 della Regione Sardegna per la durata di due anni col profilo professionale n. 1: Economico e/o Giuridico e/o Informatico.

L'anno duemila ____, il giorno ____ del mese di _____ - il Comune di Pimentel, codice fiscale n. 00532150927, rappresentato Anna Maria Mascia in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile del Comune, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Pimentel Via Zanardelli n. 1, che interviene nel presente contratto in esecuzione della determinazione, n. ____ del ____¹;

e

_____, codice fiscale _____, nato a _____, il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____ -Tel. _____-, che in seguito sarà chiamato per brevità anche "Collaboratore", che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse sono parti integranti del presente contratto;

1. Il Comune di Pimentel, come sopra rappresentato, affida al _____, che accetta, l'incarico di collaborazione esterna, ad oggetto l'attività di collaborazione coordinata e continuativa presso l'area servizio amministrativo/finanziario a sostegno di tutti gli interventi riguardanti gli adempimenti dei quali si occupano i suddetti servizi, in tutte le fasi della lavorazione

Articolo 2

1. Il Comune di Pimentel affida al "Collaboratore", che accetta, il compito di collaborare con gli uffici appartenenti all'area amministrativa-contabile nello svolgimento delle attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- a) Servizi demografici (iscrizioni, cancellazioni, etc),
- b) Atti amministrativi (gestione delibere, determinazioni, etc.)
- c) Archivi informatici (aggiornamento degli archivi etc);
- d) Gestione Inventario dei beni mobili e immobili;
- e) Contabilità, tributi locali etc.
- f) Servizi scolastici, socio sanitari, servizi alla persona, cultura etc.

2. Il "Collaboratore" svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del "Comune di Pimentel". Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d'opera.

3. Le prestazioni di cui al comma 2 dovranno essere rese in funzione delle esigenze del "Comune di Pimentel", secondo le direttive e le indicazioni programmatiche concordate con il responsabile del servizio Amministrativo/Contabile Anna Maria Mascia alle quali il "Collaboratore" dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.

4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del servizio, attualmente Anna Maria Mascia.

Articolo 3

1. Il Comune di Pimentel" pagherà al "Collaboratore" il compenso totale forfettario di € 24.000,00 (ventiquattromila) annuo per la prestazione di cui trattasi quantificabile in circa n. 1248 ore complessive e onnicomprensive degli oneri riflessi INPS gestione separata sono a carico F.di RAS;

2. Detto compenso si intende al lordo delle ritenute IRPEF, e di 1/3 della quota di contribuzione INPS e INAIL, prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 come stabilito dalle norme vigenti;

I restanti 2/3 delle quote INPS sono a carico ai F.di RAS;

L'IRAP 8,50% sono a carico dell'Ente (F.di per l'Occupazione capitolo 10418.23);

3. Non sono previsti rimborsi di altra natura;

4. Il "Collaboratore" si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e dell'impegno di spesa, secondo quanto riportato nella proposta inserita in allegato.

5. Il Comune di Pimentel pagherà il corrispettivo al "Collaboratore" a seguito assegnazione dei fondi da parte della R.A.S.;

6. Il Comune di Pimentel trasmetterà al "Collaboratore" gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa al seguente indirizzo _____ ovvero via e-mail _____;

¹ Data e numero della determinazione che affida la collaborazione

7. Il Comune di Pimentel effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere, Banco di Sardegna Agenzia di Nuraminis;

8. Il "Collaboratore" potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad esempio l'accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del Servizio in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della relazione sull'attività svolta. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

9. Il "Collaboratore" dovrà, inoltre, sotto la sua responsabilità, rendere la dichiarazione per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta, ai sensi di legge.

10. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.

Articolo 4

La collaborazione decorre dalla data di stipulazione del contratto e avrà termine dopo 12 mesi;

Articolo 5

1. Il Comune di Pimentel ed il "Collaboratore" possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a 15 giorni da parte del collaboratore a mezzo lettera raccomandata.

2. Il Committente "Comune di Pimentel" qualora receda non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso.

3. In caso di recesso da parte del "Collaboratore" senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il "Comune di Pimentel" applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci per cento (10%).

4. Se il "Collaboratore" rimane assente in via continuativa per oltre 03 mesi per qualsiasi motivo (infortunio, malattia, gravi motivi familiari o altro), in modo tale da compromettere il risultato dell'attività, il contratto si intende automaticamente risolto senza obbligo di preavviso.

Articolo 6

1. Se il "Collaboratore" non adempierà ad una delle prestazioni previste all'articolo 2, il "Comune di Pimentel" potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall'articolo 1456 del codice civile.

2. In caso di risoluzione del contratto, al "Collaboratore" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal "Comune di Pimentel".

Articolo 7

1. Il “Collaboratore” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento dell’attività.

Articolo 8

1. Il "Comune di Pimentel" e il “Collaboratore” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del lodo arbitrale, il “Collaboratore” e il "Comune di Pimentel" saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto;

2. Il foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 9

1. Il “Collaboratore” dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del "Comune di Pimentel".

2. Il “Collaboratore” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.

3. Il “Collaboratore” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.

Articolo 10

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo del “Collaboratore”, come previsto dalle norme vigenti per la disciplina dei contratti.

Articolo 11

1. La presente scrittura privata di collaborazione, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. La presente scrittura privata è esente da bollo ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 5 febbraio 2002.

Articolo 12

1. Il “Collaboratore” dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 10, della legge 675/1996 per l’utenza esterna.

2. Il “Comune di Pimentel” informa il “Collaboratore” che “Titolare” del trattamento è il Comune di Pimentel nella persona del Sindaco Pro tempore con sede a Pimentel, in Via Zanardelli n. 1, e che, relativamente agli adempimenti

inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile Anna Maria Mascia;

Articolo 13

1. Il Comune di Pimentel" nomina il “Collaboratore”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, di cui esso può venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni, come previsto dall'articolo 13 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni.

2 Il “Collaboratore” si impegna ad attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni: Il “Collaboratore” dovrà trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico.

Articolo 14

1. Il Curriculum Vitae e la proposta del “collaboratore” sono allegate al presente contratto.

Il Responsabile del Servizio

Il Collaboratore

Mascia Anna Maria

Il “Collaboratore” approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9, punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

Il “Collaboratore”
